

CONTRIBUTO CARENZA DI MALATTIA – CCM

TIPOLOGIA INTERVENTO

Erogazione di contributi a favore delle imprese riferiti alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell'azienda, dei giorni di carenza.

REQUISITI PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

All'interno degli stanziamenti previsti per ogni bacino, il contributo concesso all'impresa è pari ad **euro 150** per ogni evento di malattia per il quale la stessa retribuirà i giorni di carenza, fino ad un massimo di 5.370 eventi a livello regionale.

Elba erogherà non più di un contributo per dipendente per anno civile (1/1 – 31/12).

PROCEDURE

L'IMPRESA deve:

- **prima dell'avvio della procedura** – pena la non ammissibilità della richiesta - accertarsi che l'impresa sia in regola con i versamenti, a partire dal 1° gennaio 2016 (se dovuto), fino ai due mesi precedenti la data di presentazione della richiesta;
- **entro il mese successivo al semestre solare in cui si è conclusa la malattia del dipendente** presentare la richiesta allo sportello territoriale accreditato;
- **utilizzare** il modulo di richiesta reperibile sul sito www.elba.lombardia.it

DOCUMENTAZIONE da allegare alla richiesta

- Copia del cedolino paga del mese/mesi di riferimento della malattia del dipendente.
- Copia del LUL (libro unico lavoratori) riferito al mese/mesi della malattia del dipendente.
- In caso di applicazione di CCNL diverso dall'artigianato, allegare prospetto di sintesi del CCNL applicato dal quale si evince il trattamento economico della malattia.
- Copia documento di identità del titolare/legale rappresentante.
- Informativa sul trattamento dei dati personali firmata.

In mancanza di uno o più documenti richiesti la domanda NON PUO' essere presa in carico dallo sportello ELBA.

AVVERTENZE

- Il contributo CCM erogato da ELBA alle imprese non rientra nel conteggio "de minimis".
- Il contributo CCM non viene erogato alle imprese che erogano i giorni di carenza ai propri dipendenti quando non è previsto dal CCNL applicato.
Esempio: CCNL tessile artigiano
Il titolare è tenuto al pagamento dei giorni di carenza se il dipendente supera 8 giorni di malattia. Qualora il datore di lavoro volesse riconoscere comunque i giorni di carenza al proprio lavoratore, per un periodo di malattia inferiore agli otto giorni, non potrà accedere al contributo Elba.
- **NB:** il protocollo provinciale aggiuntivo - integrativo del CCNL per i dipendenti delle imprese artigiane dei settori metalmecanici ed installazione impianti, stipulato nella provincia di Mantova, non è coerente con quanto previsto dall'Accordo regionale che disciplina il funzionamento delle provvidenze: erogazione di contributi a favore delle imprese riferiti alle malattie per le quali i singoli CCNL di categoria prevedono il pagamento, a carico dell'azienda, dei giorni di carenza a carico ditta, nel caso del CCNL delle imprese artigiane dei settori metalmeccanici ed installazione impianti la carenza è prevista se la malattia supera 7 gg. (operai e apprendisti).
- Il Consiglio di Amministrazione di ELBA provvede a determinare il numero delle quote per ogni bacino.
- I contributi verranno erogati finì a concorrenza degli stanziamenti previsti.

